

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5421 del 04/10/2024
Oggetto	D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DET-AMB-2020-890 del 25/02/2020 - Ditta "REGGIO ECOLOGIA S.r.l." - Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5643 del 03/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.28213/2024

D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DET-AMB-2020-890 del 25/02/2020 - Ditta "**REGGIO ECOLOGIA S.r.l.**" - **Reggio Emilia**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamata l'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. DET-AMB-2020-890 del 25/02/2020 adottata dalla scrivente ARPAE per la ditta **REGGIO ECOLOGIA S.r.l.**, avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via Zamenhoff 25/A** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi.

Vista la domanda di modifica non sostanziale di AUA con aggiornamento della comunicazione 216, acquisita agli atti di ARPAE con protocollo n. PG/2024/141040 del 01/08/2024 e successiva documentazione acquisita ai protocolli n. PG/2024/0154267 del 27/08/2024 e n.PG/2024/162328 del 10/09/2024 , della ditta **REGGIO ECOLOGIA S.r.l.**, avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via Zamenhoff 25/A** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. 59/2013 .

Preso atto che l'istanza di modifica non sostanziale è relativa al trattamento e recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, ricompreso nella sopracitata AUA ai sensi del D.P.R. n.59/2013.

Preso atto che nella documentazione presentata dalla ditta, in sintesi, si riferisce che la ditta svolge attività di recupero rottami metallici (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e che la modifica relativa alla comunicazione per l'effettuazione delle operazioni di recupero rifiuti sopra indicata consiste in:

- riduzione dei quantitativi istantanei ed annuali trattati per le tipologie 1.1 "*rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi*" e 9.1 "*scarti di legno e sughero, imballaggi di legno*" dell'Allegato 1– Suballegato 1 D.M. 05/02/1998 sulle quali la ditta effettuerà esclusivamente operazione di recupero R13 "*messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*";
- aggiornamento della planimetria di riferimento dell'impianto.

Tenuto quindi conto che l'istanza di modifica di AUA e la comunicazione art.216 del D.Lgs.152/2006 prevedono riduzioni dei quantitativi gestiti con operazione R13 e variazioni di layout pertanto si configurano come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013

Tenuto conto altresì che l'istanza si riferisce alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- modifica della comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*;
- L. 26.10.1995 n.447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*
- L.R. n.15/2001 art. 10, comma 4 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
- D.G.R. n.1053/2003 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- D.G.R. n.286/2005 *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)"*;
- D.G.R. n.1860/2006 *"Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005"*;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99 *"Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 16-06-1999, n. 960 "Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"*;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 *"Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni"*

inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna”;

- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure e determinazioni delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006.” e s.m.i.;
- D. Lgs. 49/2014 “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/Ue”;
- - D.M. Ambiente 25 settembre 2007, n. 185 “Raee - Istituzione e funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento, costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento e istituzione del comitato d'indirizzo. ”, e successivo D.M. Ambiente 20 febbraio 2023, n. 40 “Aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Modifica dell'allegato 1 al Dm 25 settembre 2007, n. 185”;
- D. Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- - D. Lgs. 31 luglio 2020 n.101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)”;
- L.132/2018 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*” con specifico riferimento all’art. 26-bis”.
- Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 *recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*
- Regolamento (UE) N. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 *recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Anitimafla (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la **modifica non sostanziale** dell' Autorizzazione Unica ambientale (AUA) DET-AMB-2020-890 del 25/02/2020 ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13 presso l'impianto della ditta **REGGIO ECOLOGIA S.r.l.** ubicato in Via Zamenhoff 25/A in comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che il presente atto di modifica non sostanziale, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2020-890 del 25/02/2020, per la Ditta **REGGIO ECOLOGIA S.r.l.**, precisando che:
 - a. restano validi i contenuti, la scadenza, e l'allegato 1 (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006), l'allegato 2 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006), l'allegato 4 (Comunicazione relativa all'impatto acustico) e quant'altro non in contrasto con il presente atto;
 - b. l'"Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art.216 di cui al D.Lgs.152/2006" della DET-AMB-2020-890 del 25/02/2020 deve intendersi sostituito con il nuovo "Allegato 3 Bis - Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art.216 di cui al D.Lgs.152/2006 e D.M. 05/02/1998" unito al presente atto;
3. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti, di cui alla presente autorizzazione, è la tavola unica denominata "Planimetria generale dello stabilimento con indicazione delle aree di deposito e MPS" datata luglio 2024 acquisita al protocollo n. PG/2024/141040 del 01/08/2024, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
4. di ricordare che la ditta è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni delle norme del D.M 05/02/1998;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 3 Bis – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art.216 di cui al D.Lgs.152/2006

Ditta **Reggio Ecologia Srl**
Impianto: Reggio Emilia - Via Zamenhoff 25/A.
Registro Provinciale Recuperatori n. **171**

Dato atto che:

lo stesso impianto risulta iscritto al n. 171 del registro di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, a far data dal 29/09/2008, come da tabella seguente: a seguito della presentazione della comunicazione in data a seguito della presentazione della seguente comunicazione:

comunicazione datata 25/02/2008 pervenuta il 10/03/2008	esercizio attività a far tempo dal 29/09/2008;
comunicazione datata 07/06/2011 pervenuta il 13/06/2011	esercizio attività a far tempo dal 11/09/2011;
comunicazione datata 12/10/2012 pervenuta il 16/10/2012	esercizio attività a far tempo dal 14/03/2013;
comunicazione datata 21/12/2017 pervenuta il 05/01/2018	esercizio attività a far tempo dal 21/12/2018;
comunicazione datata 07/10/2019 pervenuta il 07/10/2019	esercizio attività a far tempo dal 25/02/2020.

Nell'impianto vengono svolte le seguenti operazioni:

- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.

L'operazione R4 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R4). La ditta è in possesso di certificazione ai sensi del dal Regolamento (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, rilasciato da TUV Rheinland Italia srl con n. 39 14 0101303 del 14/3/2013 in corso di validità a seguito di rinnovi alle scadenze.

La ditta, dalla documentazione presentata per la presente modifica di AUA, relativamente all'attività di gestione rifiuti, svolta ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, intende ridurre i quantitativi istantanei ed annuali trattati per le seguenti tipologie:

- 1.1 *"rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi"*, per tali rifiuti la ditta svolge la sola operazione R13 *"messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12"*. I quantitativi in stoccaggio massimo istantaneo dei rifiuti identificati con i codici EER 150101 e EER 200101, passano da 25,2 tonnellate a 4 tonnellate e i quantitativi di messa in riserva (stoccaggio massimo) annuale passano da 350 tonnellate a 120 tonnellate. Tali rifiuti verranno stoccati all'interno di 1 cassone, con dimensioni 1 m x 1m x 1m, posizionato su pavimentazione in cemento armato, all'interno del magazzino denominato in planimetria "area artigianale";
- 9.1 *"scarti di legno e sughero, imballaggi di legno"* dell'Allegato 1– Suballegato 1 D.M. 05/02/1998 sulle quali la ditta effettua esclusivamente operazione di recupero R13 *"messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12"*. I quantitativi in stoccaggio massimo istantaneo dei rifiuti, identificati con i codici EER 150103, EER 170201, EER 191207 e EER 200138

passano da 19,2 tonnellate a 4 tonnellate e i quantitativi di messa in riserva (stoccaggio massimo) annuale passano da 350 tonnellate a 120 tonnellate. Tali rifiuti verranno stoccati in 1 cumulo posizionato, su pavimentazione in cemento armato all'interno del magazzino denominato in planimetria "area artigianale";

- aggiornamento della planimetria di riferimento dell'impianto. Nelle specifico la ditta intende ridurre le dimensioni di alcuni cassoni, eliminare alcuni cassonetti a favore dello stoccaggio in cumuli (che già viene effettuato per le stesse tipologie di rifiuti), spostare alcune tipologie di rifiuti all'interno del magazzino rendendo più agevole la movimentazione dei mezzi utilizzati per l'attività di recupero e migliorando l'attività lavorativa all'interno dell'area aziendale. Le modifiche del lay-out aziendale sono riportate nella planimetria di riferimento dell'impianto, la tavola unica denominata "Planimetria generale dello stabilimento con indicazione delle aree di deposito e MPS" datata luglio 2024 acquisita al protocollo n. PG/2024/141040 del 01/08/2024.

La Ditta conferma il restante assetto dell'impianto di gestione rifiuti e le relative condizioni operative autorizzate dall'AUA n. DET-AMB-2020-890 del 25/02/2020.

Prescrizioni

1. L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
2. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità alle vigenti disposizioni degli artt. 214-216 del D. Lgs. 152/06 e le ulteriori disposizioni applicabili in materia di rifiuti ivi contenute e comunque la ditta deve sempre e comunque attenersi al rispetto assoluto e totale di quanto previsto da D.M. 5 febbraio 1998.
3. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità alle pertinenti norme applicabili, in particolare ai regolamenti europei di settore Regolamento UE n. 333/2011 e Regolamento UE n. 715/2013.
4. Ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM 05/02/1998 e s.m.i. la ditta potrà ammettere nell'impianto i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia.
5. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
6. L'operazione R4 è comprensiva di stoccaggio funzionale e pertanto le quantità stoccate dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella Tabella n. 1.
7. I rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*").
8. L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme

- Tecniche Generali” per gli impianti che effettuano l’operazione di messa in riserva - R13 – di cui all’Allegato 5 al medesimo D.M.05/02/1998.
9. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
 10. Ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all’allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all’effettuazione dell’operazione di recupero “R13 – messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
 11. I rifiuti in uscita dall’operazione di recupero (R4) devono essere gestiti in regime di “deposito temporaneo” di cui all’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006.
 12. I rifiuti in uscita dall’impianto, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all’impianto di recupero/smaltimento finale, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 “*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*”).
 13. Per la ricezione dei rifiuti all’impianto, sia verificata l’accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della “non pericolosità”.
 14. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 “*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*”.
 15. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distinte e ben evidenziate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica
 16. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
 17. I rifiuti, prima dell’avvio a recupero, devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo, a controllo visivo e a controlli supplementari, anche a campione, qualora se ne ravveda la necessità.
 18. L’attività di gestione dei rifiuti RAEE deve essere sempre condotta in conformità alle vigenti disposizioni in materia di cui al D.Lgs.49/2014 e s.m.i., in particolare con riferimento da quanto previsto dagli Allegati VII e VIII del citato decreto.
 19. Nel rispetto del D.Lgs. 49/2014, con riferimento all’allegato VII, il centro è tenuto ad una corretta gestione, in particolare deve verificare che i rifiuti siano correttamente caratterizzati e separati per tipologia RAEE, siano sottoposti al controllo radiometrico, sia correttamente attuata l’attività di messa in sicurezza dei componenti pericolosi, ove necessario.
 20. Deve essere effettuato il controllo radiometrico dei rifiuti RAEE e dei rifiuti metallici *in ingresso* all’impianto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, in particolare con riferimento al D.Lgs n. 203 del 25/11/2022 ed al D. Lgs. n. 101 del 31/07/2010 e deve essere designato apposito tecnico esperto qualificato in materia di sorveglianza radiometrica. La Ditta, entro 60 giorni dal rilascio della presente atto, deve procedere in collaborazione con l’esperto qualificato nominato, a riesame ed eventuale aggiornamento di apposita procedura per la sorveglianza radiometrica, conformemente

alla vigente normativa, e deve tenerla a disposizione degli organi accertatori per i controlli.

21. Il sistema di rilevazione della radioattività dei rifiuti in ingresso deve essere mantenuto funzionante e soggetto a periodiche manutenzioni e tarature al fine di essere sempre efficiente.
22. Non possono essere effettuate le attività di triturazione e lacerazione su RAEE non preventivamente sottoposti a messa in sicurezza ai sensi del D. Lgs.49/2014 e s.m.i.
23. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
24. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
25. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
26. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
27. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità interna, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
28. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
29. La ditta deve essere in possesso dei requisiti e degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, relativamente all'impianto di gestione dei rifiuti di cui ha titolarità.
30. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
31. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella n.1 e/o effettuare modifiche della propria attività di recupero, è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA inclusiva di comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
32. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art.26 bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.

Si ricorda che la ditta deve mantenere attivo un sistema proceduralizzato di controllo dei conferimenti dei rifiuti presso il centro di recupero, a partire dal prelievo del carico dal sito di produzione fino all'arrivo del carico in azienda, in ottemperanza ad atto ARPAE n.54330 del 21/03/2024.

Si ricorda che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di altre tipologie di attività, ad esempio commerciali, che esulano dalla normativa di settore ambientale, in particolare dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e da quanto disposto dal D.P.R. n. 59/2013.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

Operazione autorizzata R4

03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]						R4
03.01. 3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R4
03.01. 4 lett. c	materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	m c	t	mc	t
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
191202	metalli ferrosi						
200140	metallo						
Subtotale		0,26	2	57,2	440	57,2	440
TOTALE		0,26	2	57,2	440	57,2	440

03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]						R4
03.02. 3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R4
03.02. 4 lett. e	materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	

		all'operazione R4)					
		mc	t	m c	t	mc	t
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170407	metalli misti						
191203	metalli non ferrosi						
200140	metallo						
Subtotale		0,2	1,5	20	150	20	150
TOTALE		0,2	1,5	20	150	20	150

05.01	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R4
--------------	---	-----------

05.01.3 lett. .	messa in riserva di rifiuti con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici	R4
-----------------	---	----

Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero

05.01.4 lett. .	metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate
-----------------	---

Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	m c	t	mc	t
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose						
160116	serbatoi per gas liquido						
160117	metalli ferrosi						
160118	metalli non ferrosi						
160122	componenti non specificati altrimenti						
Subtotale		0,2	1,5	20	150	20	150
TOTALE		0,2	1,5	20	150	20	150

05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto	R4
05.08.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica; granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]	R4

Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
05.08. 4 lett. .	rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	m c	t	mc	t
16012 2	componenti non specificati altrimenti						
17041 1	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
Subtotale		0,13	1	16	120	16	120
TOTALE		0,13	1	16	120	16	120

05.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC						R4
05.19. 3 lett. .	messa in riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma [R3] e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]						R4
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
05.19. 4 lett. .	metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate; prodotti e materiali plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35						
Subtotale		0,39	3	39	300	39	300
TOTALE		0,39	3	39	300	39	300

Operazione autorizzata R13

01.0 1	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliacoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
15010 1	imballaggi di carta e cartone						
20010 1	carta e cartone						
Subtotale		3,8	4	114	120		
TOTALE		3,8	4	114	120	0	0

03.0 1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	m c	t	mc	t
12010 1	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
12010 2	polveri e particolato di materiali ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
191202	metalli ferrosi						
200140	metallo						
Subtotale		44,6	350	12 74	100 00		
TOTALE		44,6	350	12	100	0	0

			74	00		
--	--	--	----	----	--	--

03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	m c	t	mc	t
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170407	metalli misti						
191203	metalli non ferrosi						
200140	metallo						
Subtotale		0,85	13,4	25,5	400	0	0
TOTALE		0,85	13,4	25,5	400	0	0

05.01	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	m c	t	mc	t
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose						
160116	serbatoi per gas liquido						
160117	metalli ferrosi						
160118	metalli non ferrosi						
160122	componenti non specificati altrimenti						
Subtotale		0,85	6,7	25,5	200	0	0
TOTALE		0,85	6,7	25,5	200	0	0

05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto				R13
Codice	Desc. EER			Stoccaggio max	Recupero

e EER		istantaneo		io annuale		annuale	
		mc	t	m c	t	mc	t
16012 2	componenti non specificati altrimenti						
17041 1	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
Subtotale		0,85	6,7	25, 5	200	0	0
TOTALE		0,85	6,7	25, 5	200	0	0

05.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC						R13
Codic e EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccagg io annuale		Recupero annuale	
		mc	t	m c	t	mc	t
16021 4	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
16021 6	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35						
Subtotale		0,78	6	85, 8	660		
TOTALE		0,78	6	85, 8	660	0	0

09.0 1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301]						R13
Codic e EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccagg io annuale		Recupero annuale	
		mc	t	m c	t	mc	t
15010 3	imballaggi in legno						
17020 1	legno						
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206						
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137						
Subtotale		5	4	15 0	120		
TOTALE		5	4	15 05	120	0	0

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.